



A.O. Polizia Municipale

ORDINANZA N. 315 DEL 14.11.2012

OGGETTO: PESCIA – Obbligo di circolazione, sulle viabilità comunale e sulle strade Provinciali e Regionali ricadenti all'interno del centro abitato, con veicoli muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile di ogni anno.

IL RESPONSABILE DI POLIZIA MUNICIPALE

Richiamato il provvedimento del Sindaco del 01/10/2012 n°.63 di conferimento degli incarichi dirigenziali di titolarità dell'Area Organizzativa al Comandante di Polizia Municipale;

Vista l'ordinanza n.1590 del 21/10/2011 emanata dall'Amministrazione Provinciale nella quale viene posto l'obbligo a tutti i veicoli percorrenti strade regionali o provinciali ubicate in zone montane o collinari siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio nel periodo compreso dal 15 novembre al 15 aprile dell'anno successivo;

Rilevato che il Comune di Pescia risulta classificato nell'ambito dei "Comuni Montani" ai sensi della L. 25/07/52 n. 991 e s.m.i.;

Tenuto conto che durante la stagione invernale possono verificarsi precipitazioni, anche intense, nevose con probabili formazioni di ghiaccio interessanti tutta la viabilità del territorio comunale ed in particolare nella zona montana;

Che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo peraltro difficoltoso se non impossibile l'espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità, antighiaccio e sgombero della neve;

Preso atto che si rende necessario intervenire al fine di scongiurare possibili pericoli per la pubblica incolumità ed assicurare al contempo il mantenimento del pubblico servizio;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento avviene anche ai fini di omogeneità e uniformità nei confronti dei provvedimenti analoghi già adottati dalla Provincia di Pistoia per le strade di loro competenza nonché dei comuni limitrofi;

Visto il parere favorevole previsto nella suddetta ordinanza dell'Amministrazione Provinciale per i tratti di strade provinciali all'interno dei centri abitati;

Richiamato il combinato disposto degli: art. 5 comma 3; art. 6 comma 4 lettere a), b), e); art. 6 comma 5 lettera d); art.7 comma 1 lettera a) del d.lgs. 30 aprile 1992 n.285;

Visto l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Ritenuto di poter provvedere in merito;

ORDINA

1. L'istituzione, nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile di ogni anno, dell'obbligo per i veicoli percorrenti **tutte le strade comunali e vicinali ad uso pubblico** ricadenti all'interno del territorio comunale nonché le viabilità provinciali e regionali ricadenti all'interno del centro abitato, come sotto indicate, siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio:

- a) S.R. n. 435 Lucchese nei tratti ricadenti all'interno del centro abitato dal Km. 12+920 al confine con il Comune di Uzzano;
 - b) S.P. n. 41 Pescia Uzzano nel tratto ricadente all'interno del centro abitato;
 - c) S.P. n. 34 Val di Forfora nel tratto ricadente all'interno del centro abitato di Calamari;
 - d) S.P. 3 Mammianese Sud nei tratti ricadenti all'interno del centro abitato di Pescia;
 - e) S.P. n. 3 Bis Mammianese Nord nei tratti ricadenti all'interno del centro abitato di Pescia, Pietrabuona, Vellano e Macchino;
 - f) S.P. 12 delle Cartiere nei tratti ricadenti all'interno del centro abitato di Collodi;
 - g) S.P. 11 Francesca Vecchia nei tratti ricadenti all'interno del centro abitato di Pescia e Alberghi;
 - h) S.P. n. 13 Romana nei tratti ricadenti all'interno del centro abitato di Pescia;
 - i) S.P. n. 50 dei Fiori nei tratti ricadenti all'interno del centro abitato di Pescia.
2. Che i veicoli percorrenti, i tratti di strade comunali e vicinali ad uso pubblico ricadenti all'interno del territorio comunale e le strade provinciali e regionali indicate al punto 1 e poste all'interno del centro abitato abbiano montati i dispositivi antisdrucchiolevoli (catene da neve o pneumatici invernali idonei) in caso di presenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata stradale.
 3. Il suddetto obbligo, al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio, assume validità anche al di fuori del periodo indicato.

DISPONE

Di allegare alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, un elenco di consigli, suggerimenti e precisazioni sulla corretta applicazione ed interpretazione della materia in questione.

La presente modifica alla circolazione stradale sarà resa nota, oltre che mediante l'apposizione della segnaletica, anche mediante pubblicazione all'Albo Pretorio della casa Comunale.

Il presente provvedimento sarà trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'A.O. Trasporti e Infrastrutture Viarie.

L'inosservanza della presente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada approvato con d.lgs. 285/1992.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

Il Responsabile di Polizia Municipale
- Dott. Luigi Giordano -
F.to all'originale

Comunicazione ai sensi della legge n.241/90.

Il Responsabile del Procedimento è il Comandante di Polizia Municipale Dott. Luigi Giordano.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio on-line: reclamo al difensore civico della Provincia di Pistoia; ricorso al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni ai sensi di legge. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministro dei LL.PP., art.37 del d.lgs. n.285/92 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del d.P.R. n.495/92.

ELENCO

Consigli - Suggerimenti - Precisazioni

I **pneumatici invernali** migliorano sensibilmente l'aderenza del veicolo ogni qualvolta la temperatura ambientale scende al di sotto dei 7° C ed indipendentemente dalle condizioni del fondo stradale ed a prescindere dalla presenza di neve o ghiaccio sull'asfalto.

Rispetto ad un pneumatico estivo, gli spazi di frenata si riducono del 20% se l'asfalto è asciutto, del 30% quando è bagnato e fino al 50% quando è ricoperto di neve.

Gli pneumatici invernali si riconoscono dal fiocco di neve incastonato in una montagna.

Il Codice della Strada equipara i pneumatici che riportano la sigla M+S ai pneumatici invernali.

Le M+S (o "MS", "M/S", "M-S", "M&S") sono in grado di offrire prestazioni migliori su fondi viscosi. Sappiate però che ai fini della vostra sicurezza non sono affatto la stessa cosa.

L'importante, inoltre, che l'indice di velocità non sia inferiore a "Q". Ricordiamo che i codici relativi alla velocità, sono:

- Q: fino a 160 Km/h
- R: fino a 170 Km/h
- S: fino a 180 Km/h
- T: fino a 190 Km/h
- H: fino a 210 Km/h
- V: fino a 240 Km/h

La legge, costituita dalla direttiva comunitaria 92/23/CEE del 31 marzo 1992 e dal relativo decreto ministeriale di attuazione 30 marzo 1994, consente la possibilità di montare i pneumatici invernali anche sulle sole ruote motrici. E' invece opportuno averli su tutte e quattro le ruote per evitare un comportamento sbilanciato dell'auto.

Per "tipo di pneumatico" si intende una categoria di pneumatici che non presentano differenze per quanto riguarda i seguenti elementi:

1. Nome del fabbricante o marchio commerciale;
2. Designazione dimensionale;
3. Categoria di utilizzazione: " normale; " speciale; " pneumatico da neve;
4. Struttura;
5. Categoria di velocità;
6. Indice di capacità di carico;
7. Sezione trasversale.

Se i pneumatici sono montati identici a coppia (uguali anteriormente e uguali posteriormente), è sufficiente che tutti e quattro abbiano la stessa struttura, e che siano tutti conformi ad uno dei tipi di pneumatici prescritti dalla carta di circolazione, per poter circolare esente da sanzioni: è, quindi,

possibile montare solo due pneumatici da neve, purché sullo stesso asse e con struttura identica a quelli dell'altro asse (non da neve).

Quindi, tutti i pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura (di tipo diagonale, radiale o cinturata incrociata) e tutti i pneumatici montati su un asse devono essere dello stesso tipo.

Per motivi di sicurezza è necessario montarli su tutte le ruote. In caso contrario, si potrebbero verificare pericolosi testa-coda. E' in facoltà di un qualsiasi Operatore di Polizia Stradale ordinare di non proseguire la marcia qualora i pneumatici presentino irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria o altrui sicurezza.

I cosiddetti pneumatici per tutte le stagioni non sono disegnati per specifiche condizioni atmosferiche, ma servono per essere adeguati in ogni condizione e ciò comporta ad esempio che le scanalature sono meno aggressive che nei pneumatici invernali, sono flessibili quando è freddo, tendono ad accumulare neve e quindi a perdere trazione.

Nel caso in cui la carta di circolazione indichi varie misure alternative di pneumatici, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce con comunicazione 335M361 del 30.9.04 che è possibile equipaggiare gli autoveicoli con pneumatici invernali corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione.

Il Ministero dei Trasporti, direzione generale M.C.T.C., prot. 557/2174/D del 22 ottobre 1971, stabilì le caratteristiche dei **pneumatici con chiodi** e cioè:

- la sporgenza dei chiodi dalla superficie del pneumatico non superiore a 1,5 mm.;
- il numero di chiodi per ruota compreso fra un minimo di 80 e un massimo di 160 a partire dalla misura più piccola fino a quella più grande dei pneumatici;
- la circolazione dei veicoli muniti di pneumatici con chiodi è subordinata alle seguenti condizioni:
 1. limite massimo di velocità, di 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e 120 km/h in autostrada;
 2. applicazione di bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori (sanzione art.71 C.d.S.);
 3. montaggio di pneumatici chiodati su tutte le ruote dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi;
 4. divieto dell'uso di pneumatici chiodati su veicoli di peso complessivo superiore a 35 q.li.

L'articolo 406 del regolamento del Codice della strada, stabilisce che tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanate dai Ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all'emanazione dei nuovi decreti e per questo si deve ritenere ancora vigente tale disposizione sui pneumatici con chiodi.

Per il Codice della Strada l'alternativa all'uso dei pneumatici invernali sarebbe quello di viaggiare con le **catene** da neve a bordo (Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con nota prot.n.612/2005 del 31/03/2005).

Le catene devono essere conformi alle seguenti norme:

- 1) *fino al 31 marzo 2013* - CUNA NC 178-01 oppure ON-V 5117 oppure UNI/CEI 70006 oppure UNI 11313 (rif. D.M. 13 marzo 2002)

Il Ministero dell'Interno, però, con nota prot.n. 300/A/2/41655/105/1/2 del 14 maggio 2003, ha precisato che allo stato attuale non esistono divieti di commercializzare dispositivi che non rispondano alle suddette norme e nelle more di una specifica modifica normativa, l'utilizzo di dispositivi che non recano impresso un marchio identificativo sulle catene o abbiano un contrassegno diverso da quelli previsti dalle suddette norme, non è sanzionabile.

- 2) *dal 1 aprile 2013* - UNI 11313 (rif. D.M. 10 maggio 2011)

Nel caso di pneumatici per i quali non è prevista la presenza di un marchio di conformità, essi devono essere muniti di altro mezzo che ne dimostri ed attesti l'idoneità all'uso cui essi sono destinati e corredati con documenti atti a garantirne l'affidabilità ed i livelli di informazione per l'utente equivalenti.

Le catene si applicano sulle ruote motrici, quindi su una 4x4 vanno montate su tutte le ruote.

Il problema è che su molte vetture moderne caratterizzate da grandi cerchi in lega, le catene non si possono utilizzare. Per capire se il costruttore della vostra auto ammette l'uso delle catene dovete controllare il libretto di circolazione. Per le vetture non catenabili l'alternativa alle gomme invernali sono i cosiddetti ragni in materiale plastico, che assolvono alla stessa funzione delle catene.

L'importante è che i mezzi antisdrucchiolevoli siano omologati e idonei ad essere prontamente utilizzati in caso di necessità.

Le cosiddette "calze" o "autosock", ovvero delle reti in materiale elastico non sono riconosciute dal Codice della Strada. Un altro dispositivo non omologato sono le catene spray o liquide.

SEGNALETICA STRADALE

L'art.122 del d.P.R. n.495/1992 (regolamento del Codice della Strada) stabilisce che l'obbligo (catene o pneumatici) inizia a partire dal punto in cui è installato il segnale, in deroga al principio generale di cui all'art.81, comma 10, d.P.R. n.492/1992. Quindi il segnale stradale non deve essere ripetuto dopo ogni intersezione ma è ovvio che per circoscrivere l'area è necessario installarlo su tutte le strade di accesso.

Il Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti congiuntamente con il Ministero dell'Interno hanno introdotto la seguente nuova segnaletica sperimentale, in autostrada ed in altre strade.



SANZIONI

La sanzione per mancato uso delle catene o di pneumatici da neve cambia a seconda del luogo in cui l'infrazione viene contestata. Se in centro abitato è di 39 euro ma se è fuori centro abitato è di 80 euro.

Se si prosegue il viaggio nonostante una precedente intimazione a mettersi in regola è prevista una seconda sanzione e la decurtazione di punti della patente ai sensi dell'art.192 d.lgs. n.285/1992.

L'utilizzo di pneumatici non omologati costituisce violazione alle norme del codice della strada. La prassi individuò nell'attuale articolo 15 la norma di riferimento, per la generica previsione di aver creato uno stato di pericolo per la circolazione. In verità, non pare esista una norma specifica, potendo ricorrere diverse violazioni, anche in concorso tra di loro. Potrà ricorrere la violazione dell'articolo 72 e/o 78, ma anche quella dell'articolo 15 se la circolazione produce un danno al manto stradale (ad es. pneumatici con chiodi) o se effettivamente si crea un pericolo per la circolazione. Qualora la circolazione del veicolo con pneumatici chiodati producesse un rumore molesto, si potrebbe ricorrere anche la violazione dell'articolo 155. Se venisse accertata una velocità superiore a quella stabilita, oltre alla violazione dell'articolo 142, vi potrebbe essere violazione dell'articolo 141 per aver circolato ad una velocità pericolosa in relazione alle caratteristiche

tecniche del veicolo. Quindi, in applicazione della prassi amministrativa, si deve ritenere applicabile in via principale l'articolo 15, oltre eventualmente agli articoli sopra richiamati.

Un altro pericolo è che qualche compagnia assicurativa, in caso di incidente senza gomme invernali, faccia scattare la rivalsa parziale, chiedendo la restituzione di parte di quanto ha sborsato per pagare i danni alla controparte. Ovviamente, l'Assicurazione deve provare, con una perizia, che il maggior danno è stato causato dall'assenza di gomme invernali.

www.pneumaticisottocontrollo.it